SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 15

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 26 gennaio 1969)

INDICE

ABENANTE: Concessione all'ENAL del *camping* di Forte Antenne (480) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . . . *Pag.* 470

Prezzi di vendita dei prodotti antiparassitari (515) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 471

BALDINI: Corsi di stenodattilografia da effettuarsi presso gli istituti tecnici commerciali (816) (risp. BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) . 471

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI: Perchè il Governo presenti al Parlamento relazioni sull'attività del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (957) (risposta ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 471

BUZIO: Riordinamento delle indennità accessorie all'interno delle Amministrazioni finanziarie (631) (risp. GATTO, *Ministro senza portafoglio*) 472

CAROLI: Risoluzione approvata dall'UEO relativa all'incidenza della guerra del Vietnam sulla sicurezza dell'Europa occidentale (842) (risp. ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 473

CHIARIELLO: Risoluzione relativa alla Carta europea dell'acqua (325) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 473

CIFARELLI: Comunicazione ai capi d'istituto, da parte degli insegnanti delle scuole medie, per quanto concerne il conferimento d'incarichi e supplenze (718) (risp. BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 474

COMPAGNONI: Comportamento del maresciallo dei carabinieri di Ceccano nei confronti di alcuni cittadini (62) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 474

DE MARZI: Inclusione delle lane « bistose » tra quelle da destinare all'ammasso (621) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 475

FRANZA: Provvedimenti da adottare a favore dei tabacchicoltori sanniti (827) (risposta REALE, *Ministro delle finanze*) . . 475

GERMANO': Cali e superi dei prodotti vinosi (776) (risp. VALSECCHI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 477

LI VIGNI, SOLIANO, ANDERLINI: Riordino generale delle indennità accessorie all'interno delle Amministrazioni finanziarie (607) (risp. GATTO, *Ministro senza portafoglio*) 477

MAGNO: Trasferimento al demanio del castello svevo-angioino di Manfredonia (467) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . . . 478

Intervento del Governo per l'applicazione della Convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali (897) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 479

MANNIRONI: Insufficienza di giudici presso il Tribunale di Nuoro (777) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 480

MURMURA: Riapertura dei termini di partecipazione al concorso per la sistemazione dei professori non abilitati (740) (risposta BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 480

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, GRIMALDI: Atteggiamento del SID e della polizia italiana di fronte al ripetersi di episodi a sfondo operativo e spionistico (1073) (ri-

sposta ZAGARI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . . . . *Pag.* 481

PEGORARO: Intervento del prefetto di Vicenza durante una manifestazione dell'Alleanza provinciale dei coltivatori diretti (575) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 482

POERIO: Mancata nomina dei pretori di Santa Severina, Savelli, Cirò e Petilia Policastro (688) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 483

SMURRA: Restauro del « Patirion » di Rossano Calabro (395) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 483

TERRACINI: Provvedimenti da adottare a seguito della sentenza della Corte costituzionale relativa alle pensioni di guerra (933) (risp. SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 484

VERONESI: Ammodernamento e potenziamento dello stabilimento Cogne di Imola (725) (risp. FORLANI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 484

VERONESI, BIAGGI, BOSSO: Per conoscere quante e quali sono le società in cui lo Stato partecipa in posizione minoritaria che usufruiscono dello sgravio dell'imposta sulle società (858) (risp. FORLANI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 485

VERONESI, MASSOBRIO: In merito alla costruzione di porti turistici da parte di privati (862) (risp. LUPIS, *Ministro della marina mercantile*) 486

VIGNOLA: Perequazione da attuare all'interno delle Amministrazioni finanziarie (808) (risp. GATTO, *Ministro senza portafoglio*) 487

ZUCCALA': Assistenza ambulatoriale ENPAS nel comune di Busto Arsizio (767) (risposta RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) . . 487

ABENANTE. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere in base a quali considerazioni il *camping* di Forte Antenne in Roma è stato dato in concessione all'ENAL la cui gestione è palesemente inidonea ad assicurare un'agevole permanenza.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per eliminare l'attuale stato di cose caratterizzato, fra l'altro, cosa unica nei *campings* di tutto il mondo, dalla mancata erogazione dell'energia elettrica ai campeggiatori, da un pericoloso impianto di illuminazione a presa diretta e ad alto voltaggio, da servizi insufficienti e da alti prezzi.

Infine l'interrogante sottolinea la necessità che la gestione ritorni al comune per eliminare un'inutile intermediazione. (int. scr. - 480)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La gestione del campeggio di Monte Antenne è stata aggiudicata all'ENAL dal comune di Roma, in seguito ad una licitazione privata indetta tra enti e associazioni che avessero gestito campeggi con una frequenza annuale non inferiore a 35.000 presenze per ciascun complesso.

Per quanto concerne la scarsità di attrezzature e la mancata erogazione di energia elettrica ai campeggiatori, già rilevate sotto le passate gestioni, si fa presente che il comune di Roma, nella sua qualità di proprietario del complesso di Monte Antenne, ha assicurato l'ENAL che, prima dell'inizio della prossima stagione campeggistica, si procederà ad un restauro organico delle attrezzature esistenti e alla installazione di nuovi impianti e servizi. A tal fine, l'Assessorato per il turismo sta predisponendo, in collaborazione con la direzione provinciale dell'ENAL, un piano particolareggiato di ammodernamento dell'intero complesso.

Presso il campeggio di Monte Antenne, nel quale in poco più di tre mesi di gestione dell'ENAL si sono registrate oltre 120.000 presenze, le tariffe individuali ordinarie di lire 400 e ridotte di lire 350 sono state praticate in conformità al capitolato di gestione e previ accordi con la Federazione italiana del campeggio e del *Caravening* approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Si soggiunge che la gestione diretta da parte del comune di Roma del campeggio di Monte Antenne, auspicata dalla signoria vostra onorevole, non è attuabile, in quanto l'attività di cui trattasi esula totalmente dai fini dell'ente, le cui ben note condizioni di bilancio con consentirebbero, tra l'altro, di distrarre personale dall'assolvimento dei

compiti di istituto per destinarlo all'attività medesima.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

20 gennaio 1969

ABENANTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali misure intendano adottare perchè i rivenditori di prodotti antiparassitari usati in agricoltura e in particolare i consorzi agrari della provincia di Napoli espongano chiaramente sui prodotti i prezzi di vendita evitando così maggiorazioni arbitrarie e soprusi nei confronti dei contadini che allo stato, da comune a comune, sono soggetti a variazioni anche rilevanti di prezzi per lo stesso prodotto. (int. scr. - 515)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il prefetto della provincia di Napoli, interessato in merito a quanto segnalato dalla signoria vostra onorevole, ha fatto presente che, da accertamenti effettuati in moltissimi comuni di detta provincia è risultato — per quei comuni nei quali sono praticate vendite di prodotti antiparassitari — che i rivenditori di tali generi osservano le norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, integrato da quelle del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 in materia di pubblicità di prezzi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

20 gennaio 1969

BALDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno impartire tempestive disposizioni perchè i corsi facoltativi di stenodattilografia presso gli istituti tecnici commerciali siano effettuati almeno a decorrere dal 1° dicembre del corrente anno scolastico 1968-69, e ciò per la efficacia e la funzionalità dei corsi stessi, l'utilità didattica e la validità pedagogica del processo integrativo di tale insegnamento. (int. scr. - 816)

RISPOSTA. — Si fa presente che, con circolare ministeriale 10 gennaio 1968, n. 14, i corsi facoltativi di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici commerciali sono stati autorizzati per l'anno scolastico 1967-68 e per i successivi anni scolastici, fino ad eventuale nuova disposizione.

Nessun ostacolo si opponeva, pertanto, all'istituzione di tali insegnamenti facoltativi, per il corrente anno scolastico, fin dall'inizio delle lezioni.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
BIASINI

21 gennaio 1969

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non intenda dare attuazione alla raccomandazione contenuta nel documento As/Parl. (20) 11 della Commissione per i rapporti con i Parlamenti nazionali dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa in cui, alla pagina 15, con riferimento all'Italia, si chiede tra l'altro che:

a) anche il Governo italiano presenti al Parlamento, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

b) anche il Governo italiano dedichi un capitolo della sua relazione al Parlamento sul bilancio all'attività del Consiglio d'Europa, e ciò in conformità anche alla Raccomandazione n. 319, approvata a suo tempo dalla stessa Assemblea. (int. scr. - 957)

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Da parte italiana si è preso nota con vivo interesse della raccomandazione contenuta nel documento AS/Parl. (20) 11 della Commissione per i rapporti con i Parlamenti nazionali dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Come certamente le è noto, tale documento, oltre ai suggerimenti da lei citati relativi al Governo italiano, raccomanda che:

La delegazione nazionale:

a) presenti al Parlamento ogni anno, o dopo ogni parte della sessione, un rapporto sulle attività dell'Assemblea consultiva;

b) si riunisca non solamente prima dell'apertura di ogni parte della sessione dell'Assemblea consultiva ma anche dopo di essa, nel proprio Paese, per determinare il seguito da riservare, nel Parlamento nazionale, alle Raccomandazioni ed alle Risoluzioni;

c) organizzi, in occasione di ogni parte della sessione, un dibattito radio o telediffuso tra i Ministri degli affari esteri ed i propri membri sull'attività del Consiglio di Europa.

I Presidenti delle due Camere o le autorità competenti del Parlamento nazionale:

organizzino in Parlamento un dibattito sul Consiglio d'Europa, almeno una volta all'anno.

Il Governo italiano vede con favore l'accoglimento dei suggerimenti che ad esso si riferiscono e non mancherà quindi di prendere le misure necessarie per la loro attuazione, ovviamente nel contesto dell'insieme di tutte le misure di cui sopra e quindi in coordinamento con l'attuazione dei rimanenti suggerimenti di cui al documento AS/Parl. (20) 11, per la quale è necessaria l'iniziativa degli onorevoli membri delle Delegazioni parlamentari nazionali nonchè dei Presidenti dei Parlamenti, delle Commissioni e dello stesso Gruppo di lavoro permanente incaricato delle relazioni con i Parlamenti nazionali e con il pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ZAGARI

23 gennaio 1969

BUZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati dal Governo per dar corso di attuazione alla perequazione all'interno delle amministrazioni finanziarie ed al riordinamento delle indennità accessorie, in conformità all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 1968, e, in caso contrario, data l'urgenza del problema, entro quali termini ed in quali modi il Governo intenda rispettare gli impegni assunti. (int. scr. - 631)

RISPOSTA. — La legge 18 marzo 1968, numero 249, che ha conferito al Governo la delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, con l'articolo 10 aveva demandato a provvedimenti delegati la revisione di tutte le competenze accessorie in atto previste, nei limiti e secondo i criteri indicati dai successivi articoli 11-18.

Il particolare problema dei trattamenti accessori del personale finanziario avrebbe dovuto trovare soluzione nel quadro delle norme delegate, considerato anche che, diversamente, trattandosi di materia non modificabile con atti amministrativi, si sarebbe reso necessario emanare una nuova legge, la quale avrebbe comportato la sospensione *sine die* dell'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Poichè, come è noto, per un complesso di imprescindibili esigenze e di insuperabili difficoltà non è stato possibile provvedere, entro il prescritto termine del 31 dicembre 1968, all'emanazione delle norme delegate di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato recentemente presentato al Parlamento un disegno di legge (Atto Camera n. 808) inteso a prorogare il termine della delega legislativa fino al 14 aprile 1969.

Conseguentemente, la revisione delle competenze accessorie al personale dell'Amministrazione finanziaria non potrà essere affrontata se non in occasione dell'emanazione dei cennati provvedimenti delegati,

dopo l'approvazione del disegno di legge predetto da parte del Parlamento.

Il Ministro senza portafoglio
GATTO

22 gennaio 1969

CAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se abbia preso visione della Risoluzione n. 38 — approvata, nel corso della sessione dell'ottobre 1968, dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale, su proposta della sua Commissione della difesa — così come della relazione alla base di essa (doc. 441), relative all'incidenza del conflitto del Vietnam sulla sicurezza dell'Europa occidentale, e se non intenda ispirare ad esse il proprio atteggiamento nei confronti, in particolare, degli Stati Uniti. (int. scr. - 842)

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo è perfettamente edotto della Risoluzione n. 38 approvata dall'Assemblea dell'UEO nel corso della sessione dell'ottobre 1968 nonchè della relazione (doc. 441) sull'incidenza del conflitto del Vietnam sulla sicurezza dell'Europa occidentale, predisposta a cura della Commissione relativa alle questioni di difesa e armamenti. Posso assicurarla che il Governo italiano, nella azione svolta nel corso di questi anni al fine di facilitare ed incoraggiare l'inizio di negoziati per una soluzione pacifica del conflitto vietnamita, ha sempre avuto presenti anche i princìpi che hanno ispirato i documenti in questione.

Desidero infine assicurarle che tali princìpi continueranno ad ispirare l'azione del nostro Governo anche in questa fase in cui le trattative di Parigi aprono prospettive per una soluzione del conflitto vietnamita.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ZAGARI

23 gennaio 1969

CHIARIELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (67) 10, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 26 maggio 1967, concernente la Carta europea dell'acqua — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (int. scr. - 325)

RISPOSTA. — Premesso che i provvedimenti concreti in materia di acque esorbitano, nei loro molteplici aspetti, dalla competenza esclusiva di questo Ministero, si fa presente che il problema dell'approvvigionamento idrico e dell'inquinamento delle acque, sia interne che costiere è da tempo seguito, con particolare attenzione, da questa Amministrazione sanitaria.

La soluzione del problema non si presenta facile, sia per quanto attiene alla vigilanza da esercitarsi, a causa della carenza e frammentarietà delle vigenti disposizioni che regolano la materia, sia anche per ciò che riguarda la predisposizione di una nuova organica e completa disciplina dell'importante settore.

Fin dal 1964, veniva affidato l'incarico al Consiglio superiore di sanità di studiare l'argomento, dal punto di vista igienico-sanitario, allo scopo di predisporre i dati tecnici per una moderna normativa.

È stata poi nominata, presso questo Ministero, una apposita Commissione di studio per tradurre in provvedimento legislativo le conclusioni formulate in proposito dal Consiglio superiore di sanità.

Le indicazioni della cennata Commissione sono state poi inserite in uno schema di disegno di legge, predisposto da una Commissione interministeriale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici che, ancorchè approvato dal Consiglio dei ministri, non pervenne alla conclusione dell'*iter* parlamentare, per fine legislatura.

Questo Ministero ha interessato il Dicastero dei lavori pubblici a riproporre il disegno di legge, già deliberato dal precedente Governo.

La predetta Amministrazione dei lavori pubblici ha assicurato che, in data 8 ottobre, il provvedimento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e diramato agli altri Dicasteri interessati per il preventivo concerto.

Comunque, da parte di questa Amministrazione, si fa presente che, anche nella sede del Consiglio d'Europa, verrà data, per quanto compete l'aspetto sanitario, tutta la collaborazione per adempiere agli obblighi internazionali derivanti dalla Risoluzione in data 26 maggio 1967.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

20 gennaio 1969

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in relazione alla situazione determinatasi per lo sciopero degli impiegati amministrativi dei Provveditorati agli studi, conclusosi soltanto oltre la metà di ottobre 1968.

In forza, invero, della disposizione ministeriale 19 febbraio 1968 per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie, gli insegnanti che non abbiano avuto nomina dal Provveditore agli studi competente debbono comunicare ai capi d'istituto di trovarsi in tale condizione: e questo entro il termine dal 19 al 22 ottobre 1968.

Siccome il personale amministrativo dei Provveditorati, tornato al lavoro, sta ancora procedendo alle nomine di competenza provveditoriale, l'interrogante chiede se non sia necessario fissare un nuovo termine entro il quale gli insegnanti possano fare la dovuta comunicazione ai capi d'istituto, come sopra detto. (int. scr. - 718)

RISPOSTA. — Si fa presente che il termine del 19 ottobre 1968, entro il quale si esercitava la competenza del provveditore agli studi a conferire gli incarichi e le supplenze, era strettamente connesso a quello che andava dal 19 al 22 ottobre, entro il quale gli insegnanti potevano dare notizia al capo d'istituto di non aver avuto alcuna nomina da parte del provveditore agli studi o di non aver accettato quella eventualmente dal medesimo conferita loro.

È logico quindi che, prorogando di 9 giorni il primo termine, anche il secondo automaticamente è stato considerato prorogato di altrettanti giorni.

Tale considerazione è stata tenuta presente in sede di preparazione della circolare telegrafica n. 416 in data 18 ottobre 1968, ma non inserita esplicitamente in essa in quanto ritenuta superflua dal momento che è ben nota agli uffici scolastici locali l'automatica proroga anche del termine predetto.

Infatti anche un altro analogo provvedimento (n. 113185/556/Gui, 21 ottobre 1966, pur se riferito a particolari discipline di insegnamento) non ha dato luogo ad inconvenienti, che non risultano essersi verificati neppure ora.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
BIASINI

21 gennaio 1969

COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato del comportamento del maresciallo dei carabinieri di Ceccano il quale, in seguito ad una denuncia presentata dal Movimento sociale italiano contro ignoti perchè su un manifesto tendente ad attribuire ai comunisti la responsabilità dell'assassinio dei fratelli Kennedy era apparsa, sovrapposta, la scritta: « È falso », ha convocato in caserma vari cittadini e li ha sottoposti ad interrogatorio con metodi intimidatori e ha contestato loro l'appartenenza al Partito comunista italiano;

per sapere, inoltre, se non ritenga necessario intervenire per invitare il predetto funzionario ad improntare la propria attività al rispetto delle libertà e della dignità dei cittadini, senza interferire in quelle che sono le loro idee politiche e, soprattutto, senza accusarli con tanta leggerezza di presunti reati, solo perchè ritenuti apparte-

nenti ad un determinato partito politico. (int. scr. - 62)

RISPOSTA. — Il 16 giugno scorso, in Ceccano, un consigliere provinciale e comunale del MSI denunciava al brigadiere comandante la squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri che ignoti avevano sovrapposto scritte di carta con la dicitura: « È falso » ad alcuni manifesti fatti affiggere in detto comune dal centro DAP (documenti attualità politica di Roma) aventi per titolo: « Due assassini comunisti per i due Kennedy ».

A seguito delle indagini esperite per identificare i responsabili, il sottufficiale invitava in caserma due giovani appartenenti a diverso partito politico.

Durante gli interrogatori, non è stata esercitata alcuna intimidazione, tant'è che entrambi i giovani hanno rilasciato una dichiarazione in tal senso al comandante la compagnia carabinieri di Frosinone, ammettendo concordemente che le conversazioni avute con il brigadiere si erano mantenute su un piano di correttezza.

Gli atti assunti durante l'indagine hanno formato oggetto di rapporto all'autorità giudiziaria, presso la quale è ora pendente un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'articolo 664 del codice penale.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

20 gennaio 1969

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ormai includere nelle norme esecutive per l'ammasso prossimo delle lane di produzione nazionale anche le lane cosiddette « bistose » che, secondo notizie mercantili, si diffondono anche all'estero, come in Nuova Zelanda e in Francia, e che sono utilizzabili nel campo industriale. La loro esclusione dalla difesa d'ammasso mette in situazione difficile gli allevatori. (int. scr. - 621)

RISPOSTA. — Premesso che nessuna richiesta, nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole, è sinora pervenuta al Ministero, o all'ente ammassatore (Federazione italiana dei consorzi agrari) o all'associazione di categoria (Associazione della patorizia), si fa presente che una eventuale decisione in proposito dovrà, come di regola, essere sottoposta all'esame della Commissione ammasso lane.

La stessa Commisione potrà, quindi, decidere sulla opportunità o meno di ammettere tale tipo di lana ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

20 gennaio 1969

FRANZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ha avuto diretta e personale conoscenza dell'ordine del giorno approvato a fine ottobre 1968 dall'assemblea dei tabacchicoltori sanniti e quali provvedimenti abbia adottato o si proponga di adottare in vista delle gravi difficoltà in atto che investono pesantemente tutto il settore produttivo. (int. scr. - 827)

RISPOSTA. — L'ordine del giorno votato dai tabacchicoltori sanniti nell'assemblea svoltasi il 13 ottobre 1968 è pervenuto nel novembre successivo al Ministero delle finanze, che ne ha esaminato attentamente il contenuto e valutati responsabilmente i diversi aspetti del problema, avendo presenti ad un tempo le istanze della categoria interessata e le necessità tecniche e finanziarie dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per ciò che concerne la richiesta contenuta nei primi due punti dell'ordine del giorno, devesi però significare che, allo stasto, non sembrano sussistere apprezzabili motivi per farsi luogo ad una modifica nella composizione della Commissione di appello, e tanto meno si ravvisa l'esistenza di fondate ragioni per addivenire alla soppressione della Commissione centrale, la quale, oltre a consentire un terzo grado di peri-

zia, assicura serenità ed obiettività di giudizio.

Le norme vigenti prevedono — com'è noto — che i tabacchi allo stato secco sciolto, consegnato dai concessionari per manifesto presso le agenzie coltivazioni. vengano periziati da apposita Commissione, composta da un membro, che la presiede, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, da un funzionario delegato dal Ministro delle finanze e da un delegato dei predetti concessionari.

Avverso le decisioni della Commissione di cui sopra, è ammesso ricorso, in prima istanza, alla Commissione compartimentale di appello ed, in seconda istanza, alla Commissione centrale.

Considerata, appunto, l'anzidetta articolazione ed i criteri che presiedono alla composizione dei collegi su citati, questo Ministero ritiene che le disposizioni esistenti rispondano pienamente alle esigenze di garantire l'equo apprezzamento dei prodotti perchè tutelano, attraverso ben tre gradi di perizia, non solo gli interessi dell'Azienda dei monopoli ma, anche, quelli dei concessionari produttori.

Al riguardo, sembra, d'altra parte, non fuor di luogo aver presente che nel caso di acquisto, da parte del Monopolio stesso, di tabacchi allo stato secco sciolto proveniente da concessionari di manifesto, non si addiviene ad una normale trattativa, come fra venditori ed acquirenti di un qualsiasi prodotto liberamente disponibile sul mercato, ma si procede bensì all'accertamento che nel tabacco — prodotto incommerciabile in Italia e la cui coltivazione avviene in regime di concessione — siano presenti quelle determinate caratteristiche in precedenza stabilite nel manifesto, con la conseguente attribuzione di un valore secondo tariffe predeterminate. A ciò bisogna inoltre aggiungere che al Monopolio compete l'obbligo di ritirare tutto il tabacco prodotto dai concessionari e di pagarlo, secondo le sue caratteristiche, in base alle tariffe anzidette.

Circa, poi, la congruità delle vigenti tariffe di acquisto dei tabacchi allo stato secco sciolto, di cui al punto 3) dell'ordine del giorno in esame, è bene considerare che le stesse sono state determinate dopo accurate analisi di costo ed elaborazione degli organi tecnici dell'Amministrazione a diversi livelli, per l'intero triennio 1967-1969 e per tutte le varietà. Tali tariffe consentono ancora attualmente una equa remunerazione ad aziende in condizioni di esercizio medio-normali, e di fatto già superano il livello dei prezzi dei tabacchi con caratteristiche merceologiche analoghe, reperibili sul mercato internazionale.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di soppressione della denuncia del peso dei tabacchi ai fini dell'addebito fiscale di seconda verifica previsto dall'articolo 25 del regolamento di coltivazione, si può fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che, in proposito, è in corso di perfezionamento apposito provvedimento di modifica che comporterà proprio la soppressione di tali operazioni, ormai ritenute superate.

In merito all'acceleramento delle operazioni di ricevimento del tabacco presso le agenzie di Benevento e di S. Giorgio del Sannio, si assicura altresì che, per venire incontro alle esigenze prospettate, le operazioni relative al prodotto 1968, il cui inizio è avvenuto nella prima decade dello scorso mese di dicembre, avranno luogo sfruttando al massimo la recettività dei locali esistenti (5 sale di perizia a Benevento e 4 sale a S. Giorgio del Sannio, con un aumento in ciascuna agenzia di una sala di perizia rispetto alle operazioni del prodotto precedente): è da prevedere, pertanto, che, se le operazioni di ritiro potranno svolgersi regolarmente, i ricevimenti in parola saranno ultimati con notevole anticipo.

Anche in relazione alla richiesta di concessione di anticipo ai concessionari di manifesto in attesa della consegna della propria partita, occorre tener presente che tale possibilità è già contemplata dalle vigenti disposizioni, a condizione però che i richiedenti siano assicurati contro la grandine e che abbiano prestato fideiussione ritenuta valida dal direttore del compartimento.

Per altro, trattandosi di richieste di anticipazioni da soddisfare in epoca in cui il tabacco è già nei locali di custodia, è stato

previsto che si può prescindere dal vincolo dell'assicurazione contro la grandine.

Pertanto, ove vengano rispettate le altre vigenti norme che regolano la materia, il Monopolio non avrà difficoltà ad aderire ad eventuali richieste del genere che gli dovessero pervenire.

Circa, ancora, la prospettata eventualità di un premio per le operazioni di cernita e affascicolamento, devesi significare che la situazione attuale non offre possibilità di assecondare la richiesta, in quanto il livello dei prezzi di acquisto di tabacchi allo stato secco non consente ulteriori maggiorazioni sotto qualsiasi forma.

Per quanto concerne la richiesta di modifica delle distanze di trapiantamento del tabacco beneventano per consentire l'impiego di mezzi meccanici per la difesa antiparassitaria, si precisa infine che per tale varietà il manifesto stabilisce la distanza di cm. 60 tra le piante di uno stesso filare e di cm. 70 tra un filare e l'altro.

Agli effetti dei trattamenti antiperonosporici, la maggiore distanza tra le piante di uno stesso filare non agevola i trattamenti, in quanto l'intervallo tra i filari permette già l'accesso di mezzi portatili nelle coltivazioni; mentre per i mezzi carrellati il manifesto stesso consente ai coltivatori di lasciare negli appezzamenti apposite corsie di transito, sia in senso longitudinale che trasversale, da non computarsi nella superficie autorizzata.

D'altra parte, una maggiore distanza lungo i filari potrebbe determinare un peggioramento qualitativo del tabacco, che si presenterebbe con foglie di tessuto più grossolano.

Il Ministro delle finanze
REALE

18 gennaio 1969

GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritiene necessario disporre con proprio decreto, in esecuzione della delega conferita dall'ultimo capoverso dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162, la regolamentazione della importante questione dei « cali » e dei « superi » dei prodotti vinosi, ai fini della eliminazione della lacuna contenuta nel decreto ministeriale 23 settembre 1965 e nel senso di chiarire come e quando vanno registrate le diverse trasformazioni, le variazioni del tipo di prodotto, la formazione dei sottoprodotti, nonchè di fissare come e quando vanno registrati gli inevitabili « cali » ed i « superi » determinandone in conseguenza le percentuali di tolleranza consentite, in armonia, peraltro, alla parallela regolamentazione finanziaria in vigore.

L'invocato provvedimento si ravvisa urgente anche per assicurare uniformità di indirizzo agli organi di controllo e tranquillità operativa al vastissimo settore della produzione, trasformazione e commercio dei prodotti vinosi. (int. scr. - 776)

RISPOSTA. — L'articolo 35 — ultimo comma — del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, relativo alla tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti vinosi, non prevede alcuna tolleranza in merito ai cali di giacenza ed ai superi di magazzino; nè, nel caso in questione, sembrano applicabili le disposizioni previste dalla legge finanziaria in materia di « cali » e « superi ».

Tale avviso è stato affermato anche dalla suprema Corte di cassazione (sez. IV - 21 dicembre 1967 - pubblicata in « Giustizia penale » col. 879, n. 1035).

Comunque, il Ministero, per venire incontro alle richieste degli operatori del settore, e tenuto conto che il registro di carico e scarico deve rispecchiare la effettiva situazione di cantina, non mancherà di prendere in esame la questione segnalata.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VALSECCHI

20 gennaio 1969

LI VIGNI, SOLIANO, ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed ai Ministri del*

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per dare attuazione all'ordine del giorno, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1968, che ha impegnato il Governo a realizzare la perequazione all'interno delle amministrazioni finanziarie procedendo al riordino generale delle indennità accessorie.

Nel caso nessuna iniziativa fosse stata presa, gli interroganti chiedono di sapere anche quando e in che modo si intende dare attuazione al voto della Camera, attesa la urgenza, peraltro già accertata dal Parlamento, di risolvere l'annoso problema. (int. scr. - 607)

RISPOSTA. — La legge 18 marzo 1968, numero 249, che ha conferito al Governo la delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, con l'articolo 10 aveva demandato a provvedimenti delegati la revisione di tutte le competenze accessorie in atto previste, nei limiti e secondo i criteri indicati dai successivi articoli 11-18.

Il particolare problema dei trattamenti accessori del personale finanziario avrebbe dovuto trovare soluzione nel quadro delle norme delegate considerato anche che, diversamente, trattandosi di materia non modificabile con atti amministrativi, si sarebbe reso necessario emanare una nuova legge, la quale avrebbe comportato la sospensione *sine die* dell'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Poichè, come è noto, per un complesso di imprescindibili esigenze e di insuperabili difficoltà non è stato possibile provvedere entro il prescritto termine del 31 dicembre 1968 all'emanazione delle norme delegate di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato recentemente presentato al Parlamento un disegno di legge (Atto Camera numero 808) inteso a prorogare il termine della delega legislativa fino al 14 aprile 1969.

Conseguentemente la revisione delle competenze accessorie al personale dell'Amministrazione finanziaria non potrà essere affrontata se non in occasione dell'emanazione dei cennati provvedimenti delegati, dopo l'approvazione del disegno di legge predetto da parte del Parlamento.

Il Ministro senza portafoglio
GATTO

22 gennaio 1969

MAGNO. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — In merito alla necessità di avviare a definizione l'annosa pratica per il trasferimento al demanio dello Stato del castello svevo-angioino in comune di Manfredonia e per la conseguente istituzione in quell'edificio di un museo archeologico di Stato, in conformità alle direttive ed ai pareri favorevoli espressi dai diversi organi statali competenti. (int. scr. - 467)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro della pubblica istruzione, comunicando che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del successivo 8 settembre, è stata autorizzata l'accettazione della donazione del castello svevo angioino, sito in Manfredonia, disposta da quel comune a favore dello Stato con obbligo di istituirvi un museo archeologico.

L'Intendenza di finanza di Foggia, in attuazione delle disposizioni impartite da questo Ministero, il 13 novembre 1968 ha già provveduto alla stipula dell'atto unilaterale di accettazione della liberalità da parte del demanio dello Stato, curando altresì la formalità della registrazione, avvenuta sotto la data del 16 novembre 1968.

Si assicura pertanto la signoria vostra onorevole che è già in via di predisposizione il formale provvedimento di approvazione, al quale farà seguito, con altrettanta sollecitudine, la consegna dell'immobile in questione alla Soprintendenza alle antichità e belle arti della Puglia, per gli scopi innanzi indicati.

Il Ministro delle finanze
REALE

18 gennaio 1969

MAGNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali passi il Governo italianc intenda compiere nei confronti del Governo argentino per esigere la piena applicazione della Convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali, firmata in Buenos Aires il 12 aprile 1961 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1964.

Certamente è a conoscenza del suo Ministero che ben 6.000 domande di pensione di nostri connazionali attendono da anni di essere definite dal competente organo previdenziale argentino, che in quasi cinque anni ha portato a termine, favorevolmente, appena 6 pratiche.

L'interrogante chiede anche di sapere come il Governo italiano intenda tutelare i numerosi cittadini che fruiscono in Italia di pensione argentina, ai quali le spettanze mensili giungono con ritardi di molti mesi. (int. scr. - 897)

RISPOSTA. — La Convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali con il relativo accordo amministrativo firmato a Buenos Aires il 4 giugno 1965, regola, come noto, le assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro, malattie professionali, tubercolosi e maternità.

Tuttavia, non tutti i vantaggi che la Convenzione offre ai nostri lavoratori si sono ancora realizzati in via di fatto a causa di difficoltà di ordine organizzativo e burocratico (tra cui la fusione e ristrutturazione delle casse previdenziali argentine che ha provocato una lunga stasi per la riorganizzazione degli archivi) incontrate nello espletamento di pratiche riguardanti appunto l'applicazione dell'accordo.

I maggiori ritardi si registrano per la liquidazione e la corresponsione delle pensioni. Le autorità diplomatiche e consolari italiane in Argentina hanno, con molta insistenza, richiamato l'attenzione delle autorità argentine sulla gravità della situazione che si è venuta a determinare a danno dei nostri lavoratori.

La questione è stata inoltre sollevata in occasione della visita in Italia nello scorso febbraio del commissario straordinario per l'immigrazione argentina — dottor Hector Obligado — al quale il Ministero degli affari esteri sollecitò un caldo interessamento per una favorevole soluzione del problema.

Non risulta, tuttavia, che siano ancora giacenti 6.000 domande di pensione e che solo 6 pratiche siano state portate favorevolmente a termine nel periodo di 5 anni.

Per tali cifre, probabilmente, si tratta di una valutazione induttiva che considera e comprende anche quelle richieste presentate da persone non aventi i requisiti necessari tra cui, principalmente: l'età pensionabile, l'anzianità di lavoro e la preesistenza di una posizione assicurativa in Italia.

Difatti, secondo informazioni pervenute nello scorso ottobre dalla nostra rappresentanza diplomatica in Buenos Aires, l'Ufficio di reciprocità — costituitosi presso l'attuale *Secretaria de Seguridad* — avrebbe ripreso l'esame di tutte le domande valide nell'intento di superare le difficoltà, di cui si è fatto cenno, nell'applicazione della Convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali.

L'attuale situazione, in base alle indagini statistiche esperite, è sintetizzata nelle seguenti cifre:

domande n. 100: debbono essere corredate dei dati necessari da parte degli interessati;

domande n. 770: sono in attesa di essere completate dei dati che dovrà fornire l'Istituto di assicurazione italiano;

domande n. 471: sono stati richiesti elementi di informazione da parte degli Istituti di assicurazione argentini a quelli italiani;

domande residue n. 1.100: sono in fase di istruzione presso l'Ufficio di reciprocità e le competenti Casse argentine.

Totale domande: n. 2.441.

Le domande giacenti, pertanto, ed in fase di esame e trattazione ascenderebbero a 2.441 e non a 6.000.

Per quanto concerne, d'altro canto, le pratiche pensionistiche definite congiuntamente dalle istituzioni italiane ed argentine, in applicazione della relativa Convenzione, esse risultano essere 199, delle quali 10 prese in esame dall'entrata in vigore dell'accor-

do del 1965 a tutto il 1967 e 189 in tutto l'anno 1968.

L'incremento verificatosi nel 1968 conferma quindi la migliorata efficienza dei competenti servizi locali ancora, peraltro, in fase di ulteriore ristrutturazione.

Da ultimo, si segnala che recentemente, in occasione della sua visita ai Paesi dell'America Latina, il Sottosegretario in carica senatore Giorgio Oliva si è incontrato col Ministro argentino della sicurezza sociale signor Bauer ed ha esaminato la questione dell'applicazione pratica della Convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali ed ogni possibile misura atta ad eliminare il lungo ritardo nell'applicazione stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

21 gennaio 1969

MANNIRONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga di intervenire presso il Consiglio superiore della magistratura al fine di ottenere che venga rapidamente risanata la situazione del Tribunale di Nuoro nel quale, per la insufficienza ed assenza dei giudici, le 1.800 cause civili pendenti sono ferme da oltre un anno, con gravissime conseguenze per l'amministrazione della giustizia, per i cittadini che di giustizia hanno e sentono particolare bisogno e per la classe forense, giustamente preoccupata e risentita per la forzata inattività professionale, con conseguenze economiche gravi.

Si aggiunga anche la particolare situazione dell'ufficio di istruzione, sovraccarico, specie in quest'ultimo periodo di intensificata attività criminosa, di numerosi, gravi e complessi procedimenti penali.

L'unico giudice titolare dell'ufficio, sia pure aiutato temporaneamente da altro giudice, non può materialmente sbrigare tanto difficile lavoro con la desiderata sollecitudine, neppure nei processi contro detenuti che, spesso, dopo aver subìto una lunga carcerazione preventiva, vengono prosciolti in istruttoria, anche con formula piena.

È evidente che una tale disfunzione, gravissima e prolungata, dell'amministrazione della giustizia costituisce inevitabilmente una componente della intensificata e preoccupante esplosione di criminalità.

A parere dell'interrogante — come è stato ripetutamente detto e scritto, anche da parte del Procuratore generale — la situazione del Tribunale di Nuoro si potrà risolvere solo quando saranno coperti, con giudici aggiunti, i posti che sono o si renderanno presto vacanti nell'attuale organico e quando questo sarà convenientemente ampliato. (int. scr. - 777)

RISPOSTA. — La pianta organica del Tribunale di Nuoro prevede il posto di presidente, un posto di presidente di sezione e 7 posti di giudice.

Sono attualmente in effettivo servizio: il presidente, il presidente di sezione e quattro giudici; per altro, con decreti presidenziali in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono stati destinati al detto tribunale i dottori Lino Gabriele Verrina e Alessandro De Paola, per i quali è stata disposta l'anticipata presa di possesso del nuovo ufficio.

Allo stato, quindi, è vacante un solo posto di giudice, per la cui copertura è stata già fatta richiesta al Consiglio superiore della magistratura e si è in attesa della deliberazione del Consiglio.

Inoltre questo Ministero, considerata la complessità e la gravità del lavoro che fa carico al Tribunale di Nuoro, ha proposto un aumento di tre posti dell'organico dei giudici del Tribunale stesso, trasmettendo tale proposta al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

22 gennaio 1969

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, atteso il lungo tempo decorso e considerata la mancata fissazione della data d'esami, intenda riaprire i termini di partecipazione

al concorso per la sistemazione dei professori non abilitati. (int. scr. - 740)

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante intende evidentemente riferirsi agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, riservati ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e indetti con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

Si fa presente che, con ordinanza ministeriale 7 dicembre 1968, è stato fissato, nel prossimo mese di marzo, il calendario per lo svolgimento degli esami in parola. È noto che le prove di esame stesse erano state tenute in sospeso in attesa della pubblicazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 novembre 1968) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1229 modificativo dei programmi di esame.

In relazione a tali modifiche, con l'ordinanza ministeriale citata, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione all'esame predetto, per consentirne la partecipazione di coloro che, già inizialmente in possesso dei requisiti prescritti, non ritennero di presentare domanda di ammissione agli esami stessi considerando il programma inizialmente vigente non rispondente alla propria preparazione.

Si fa presente inoltre che, in relazione alle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, per la parte relativa ai titoli validi per sostenere gli esami di abilitazione all'insegnamento di materie letterarie (classe I) e lingue straniere (classe II), anche coloro che sono in possesso dei titoli indicati dal decreto stesso come validi in aggiunta a quelli precedentemente indicati, potranno avvalersi — fermo restando il possesso degli altri requisiti alla data iniziale — della proroga dei termini in parola.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
BIASINI

16 gennaio 1969

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Con riferimento a episodi a sfondo operativo e spionistico che ormai si ripetono in Roma con una frequenza che non ha riscontro neppure nelle capitali del Medio Oriente, ai rapimenti ed atti di banditismo o « commandos » armati di mitra e di bombe a mano, come ne ha dato esempio la preda del « Boeing 707 » israeliano dirottato ad Algeri,

gli interroganti chiedono di conoscere per quali ragioni la polizia italiana ed il SID, il cui funzionamento « perfetto » è stato riconfermato in Parlamento dal Ministro della difesa, hanno costantemente ignorato le premesse determinanti di tali episodi e quali garanzie possono offrire per prevenire fatti che incidono sulla nostra dignità e per mantenere l'ordine pubblico ai fini della pacifica convivenza della comunità nazionale. (*Già interp.* - 28) (int. scr. - 1073)

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa.

Dagli accertamenti effettuati dagli organi di polizia non risulta che i componenti il cosiddetto Comando palestinese, autore del dirottamento, fossero da tempo operanti in Italia. Risulta al contrario che i predetti elementi erano giunti dall'estero solo qualche giorno prima del 22 luglio, data alla quale si imbarcarono sull'aereo.

Quanto al fatto che l'operazione abbia avuto materialmente inizio a Roma è da presumere che ciò sia dovuto a considerazioni di pura convenienza pratica. In primo luogo, infatti, il volo prescelto dai terroristi ha origine a Roma e quindi solo qui essi potevano salire a bordo; in secondo luogo, le caratteristiche del volo sono tali da facilitare il compito degli autori del dirottamento: esso non fa scali intermedi e si svolge, dopo aver lasciato l'Italia, interamente sul mare fuori dello spazio aereo di Paesi terzi; trasporta generalmente pochi passeggeri da-

to l'orario alquanto scomodo di partenza e di arrivo; ha luogo nel pieno della notte, quando minore è l'attività dei servizi a terra e, infine, consente di raggiungere i Paesi arabi senza attraversare lo spazio aereo di altri Paesi.

In secondo luogo, anche se è praticamente impossibile documentare in modo incontrovertibile la posizione in cui trovavasi lo aereo al momento in cui avvenne il dirottamento, esistono numerosi e concreti elementi — quali i rilevamenti dei nostri servizi di controllo, il momento in cui è avvenuto il dirottamento in relazione all'orario di partenza dell'aereo ed alla sua velocità, nonchè la registrazione sul nastro magnetico della conversazione tra la torre di controllo di Fiumicino ed uno dei terroristi dopo che questi aveva assunto il comando dell'apparecchio — atti ad indicare che il dirottamento è avvenuto fuori dello spazio aereo italiano che corrisponde al limite delle acque territoriali, fissato a 6 miglia marine (articolo 2 del codice di navigazione).

Non sembra pertanto si possa obiettivamente ritenere che il caso particolare, costituito dal fatto che gli autori del dirottamento si sono imbarcati a Roma, giustifichi un collegamento con episodi avvenuti in precedenza per sostenere che l'Italia è diventata teatro di azioni lesive della nostra sovranità. Nella fattispecie, poi, non vi è stata, dal punto di vista giuridico, alcuna lesione della predetta sovranità.

Si soggiunge che opera di vigilanza viene costantemente svolta dalle forze di polizia sul movimento degli stranieri in Italia e, qualora concreti elementi di valutazione lo giustifichino, vengono adottati provvedimenti di diniego di proroghe di soggiorno, di allontanamento dal territorio nazionale e, nei casi più gravi, di espulsione, con le conseguenti misure restrittive di frontiera, al fine di impedire il rientro in Italia delle persone non gradite.

L'opera degli organismi preposti alla vigilanza degli stranieri e alla prevenzione e repressione delle loro attività illecite, risponde adeguatamente alla sicurezza e alla dignità del nostro Paese, anche se taluni fatti non sempre possono essere evitati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ZAGARI

23 gennaio 1969

PEGORARO. — *Al Ministro dell'interno.* Per sapere:

se è a conoscenza che, in occasione della manifestazione che ha avuto luogo a Vicenza domenica 29 settembre 1968, su iniziativa della Camera del lavoro e dell'Alleanza provinciale dei coltivatori diretti, il Prefetto di quella città ha proibito che alla manifestazione stessa partecipassero coltivatori diretti con i loro mezzi di lavoro nella misura simbolica di 10 trattori, come proposto alle autorità competenti dagli organizzatori della manifestazione;

se ritiene che tale divieto si possa conciliare con lo spirito informatore della Costituzione repubblicana;

quali provvedimenti intende adottare ad evitare il ripetersi di quanto è accaduto, poichè di fatto detto provvedimento ha limitato la libertà democratica dei cittadini che hanno inteso manifestare pacificamente per loro giuste rivendicazioni. (int. scr. - 575)

RISPOSTA. — L'Alleanza provinciale coltivatori diretti e mezzadri e la Camera confederale del lavoro avevano organizzato in Vicenza, per la domenica 29 settembre scorso, una manifestazione di contadini ed operai con l'intervento di alcuni trattori agricoli.

Nella circostanza non fu consentita la partecipazione dei trattori per motivi di viabilità, data la contemporaneità di manifestazioni turistiche, sportive e patriottiche, che avrebbe determinato un eccezionale afflusso di persone, e atteso che analoga limitazione era stata posta, in precedenza, ad altre associazioni di contadini ed agricoltori.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

18 gennaio 1969

POERIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nella circoscrizione territoriale sottoposta alla competenza del Tribunale di Crotone, le Preture di Santa Severina, Savelli, Cirò e Petilia Policastro sono, da molto tempo, senza pretore.

Per conoscere, pertanto, quando intenda provvedere alla nomina dei pretori onde sopperire alla grave deficienza di quegli uffici di giustizia, certamente impossibilitati ad espletare pienamente i delicati compiti ai quali sono preposti. (int. scr. - 688)

RISPOSTA. — Premesso che, a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura la materia relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti dei magistrati ed ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi, si fa presente che i posti di pretore già vacanti nelle Preture di Petilia Policastro e di Cirò sono stati di recente coperti.

Questo Ministero, nei limiti della sua competenza (art. 11 della menzionata legge 24 marzo 1958) non ha ritenuto, allo stato, di poter richiedere al Consiglio superiore della magistratura la copertura dei posti di pretore vacanti nelle altre Preture segnalate (Santa Severina e Savelli) stante l'insufficienza numerica di magistrati e trattandosi di uffici di assai scarso lavoro (indici rispettivi a 0,21 e 0,16) alle cui esigenze provvedono i due vice pretori onorari confermati per il triennio 1968-1970.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

18 gennaio 1969

SMURRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se non ritengano urgente intervenire per il restauro del « Patirion » di Rossano Calabro, prezioso monumento dell'arte bizantina in Calabria.

In particolare l'interrogante si richiama agli accorati interventi manifestati da autorità, giornalisti e parlamentari ed all'ordine del giorno approvato in occasione del quarto Congresso storico calabrese, in cui si facevano voti perchè gli organi competenti, con provvedimenti ordinari e straordinari, disponessero le misure di tutela e di restauro di una delle più belle gemme del patrimonio artistico calabrese.

L'interrogante ricorda, poi, che dal 1963 esiste un progetto esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno per una spesa, insufficiente, di 20 milioni e che, finora — pare per mancanza di personale tecnico qualificato — i lavori non hanno avuto inizio.

I provvedimenti devono rivestire carattere d'urgenza dal momento che l'abbazia è in grave stato di pericolo e la torre campanaria si presenta, in più punti, lesionata. (int. scr. - 395)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e per conto anche del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Si fa presente che per il Patirion di Rossano Calabro la Cassa per il Mezzogiorno ha chiesto a suo tempo una perizia di lavori per l'ammontare di lire 25.000.000, ridotta in sede di esame a lire 22.700.000 così ripartite:

1) lavori a base d'asta	L.	14.420.000
2) lavori in economia	»	5.000.000
3) spese generali e tecniche	»	700.000
4) imprevisti ed arroton.ti	»	2.580.000

Il preventivo di spesa per lire 22.700.000 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con delibera n. 1102/T. 28 in data 29 marzo 1968.

Tenuto conto della cifra in relazione ai lavori da eseguire, l'intervento è stato concentrato, necessariamente, sulla sola chiesa, per cui il campanile dovrà essere inserito in futuri stanziamenti.

Una gara per l'appalto dei lavori, indetta per il 1° luglio 1968, è andata deserta e quindi la Cassa per il Mezzogiorno ha ritenuto opportuno ripiegare su altro esperimento fra

un congruo numero di imprese accreditate presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza.

Tale seconda gara, effettuata per i soli lavori a base d'asta (ammontanti a lire 14 milioni 420.000) ha avuto luogo il 22 ottobre 1968 ed è stata ratificata successivamente dalla Cassa con lettera del 21 novembre 1968.

La consegna dei lavori non è stata, tuttavia, ancora effettuata, in quanto l'attuale stagione invernale sconsiglia, data la località montana, di scoperchiare l'edificio.

L'intervento, infatti, si riferisce prevalentemente alle coperture mentre tutti i restanti lavori sono ad esso conseguenti.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
PELLICANI

24 gennaio 1969

TERRACINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, in conseguenza della sentenza n. 113 della Corte costituzionale dichiarante l'illegittimità dell'articolo 28, secondo comma, n. 5, del codice penale per quanto attiene alle pensioni di guerra, dell'articolo 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra e dell'articolo 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, si sia provveduto d'ufficio a quanto necessario per riprendere sollecitamente la corresponsione della pensione a quanti, a causa di incorse condanne, se la fossero vista sospesa, e se, essendo mancata fino ad oggi tale disposizione giuridicamente e moralmente imperativa, non ritenga di sanare d'urgenza la carenza biasimevole. (int. scr. - 933)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto a dare attuazione alla sentenza numero 113 della Corte costituzionale alla quale ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole.

Infatti, per le domande di pensione di guerra in corso di esame, si procede alla normale liquidazione, qualora sussistano le condizioni poste dalla legge, senza tener conto delle eventuali condanne penali riportate dai richiedenti.

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti pensionistici sospesi in applicazione delle norme di legge dichiarate incostituzionali, si provvede al ripristino degli assegni su richiesta degli interessati, oppure d'ufficio allorchè le pratiche in questione vengano per qualunque motivo a formare oggetto di trattazione.

A tale proposito si ritiene opportuno far presente che, trattandosi in genere di posizioni pensionistiche definite in epoca non recente e per le quali non esiste una particolare classificazione, le istanze di parte e le segnalazioni comunque fatte pervenire dagli interessati potranno facilitare il compito dell'Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
SINESIO

23 gennaio 1969

VERONESI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali siano gli orientamenti della società nazionale « Cogne » in ordine alla ristrutturazione, all'ammodernamento tecnologico, al potenziamento produttivo e agli investimenti conseguenti che essa intenda effettuare nello stabilimento di Imola, al fine di garantire a quanti sono attualmente occupati la continuità nel lavoro e le migliori condizioni economiche e sociali. (int. scr. - 725)

RISPOSTA. — Il rinnovamento degli impianti dello stabilimento meccanico della Cogne di Imola ha avuto inizio fin dal 1966, nel quadro dei programmi generali di riconversione e di sviluppo di tale società.

Oltre all'inserimento di nuove macchine in sostituzione delle vecchie, si è provveduto, nel contempo, ad ampliare la superficie coperta costruendo un nuovo capannone (mq. 4142). Tale iniziativa ha permesso di portare al piano terra, in linea con l'officina, il reparto montaggio ed il deposito dei pezzi finiti,

migliorando notevolmente i tempi di trasporto dei materiali.

Per la realizzazione di questa prima parte del programma di ammodernamento delle vecchie strutture sono stati investiti, in impianti, macchinari ed attrezzature, nel 1966, milioni 78,4 e nel 1967 milioni 427,4.

Questi primi provvedimenti di riorganizzazione hanno già influenzato favorevolmente l'andamento della produzione degli ultimi anni, che ha registrato notevoli incrementi.

Ciò ha permesso di migliorare la situazione economica generale della gestione, nonostante i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro e dalla defiscalizzazione degli oneri sociali.

A prosecuzione del programma di sviluppo ed a conferma dell'indirizzo intrapreso, nel primo semestre 1968, sono già stati investiti 94,6 milioni. Inoltre è stato definito un ulteriore programma di investimenti per circa 120 milioni di lire.

Per quanto riguarda, poi, il settore degli studi e delle ricerche si assicura che esso sarà particolarmente curato, al fine di garantire il continuo aggiornamento della produzione e di consentire il miglioramento del già alto livello raggiunto. L'apposito ufficio, creato nel 1967, verrà infatti potenziato con lo inserimento di nuovi tecnici specializzati.

È anche in avanzata preparazione una sala prove con annesso laboratorio tecnologico dotato di speciali apparecchiature per il controllo delle fibre tessili.

Potrà così essere accelerata l'attuale attività di progettazione; in particolare, sono allo studio due nuovi modelli di filatrici lana monocomando e bicomando ed un nuovo modello di *mélangeuse* veloce. Inoltre è in programma la revisione dei progetti attuali delle torcitrici.

Tutte le nuove macchine, oltre ad essere tecnicamente più avanzate, saranno concepite in modo da permettere l'unificazione dei particolari costitutivi, il che renderà più agevole la produzione in serie con conseguente riduzione del costo di produzione.

Sarà infine sviluppata l'attività commerciale, non solo secondo l'indirizzo di ripartizione specialistica del mercato nell'ambito del settore pubblico — nel quadro delle intese raggiunte con la Nuova S. Giorgio, altra azienda di Stato operante nello stesso campo — ma anche ricercando nuovi sbocchi, in particolare sui mercati esteri.

In proposito, è opportuno rilevare che la incidenza del fatturato estero sul fatturato totale dello stabilimento è passata dal 15 per cento del 1964 al 29 per cento del 1967.

Il programma di potenziamento dello stabilimento di Imola prevede nel suo insieme investimenti per altri 2 miliardi di lire per il periodo dal 1969 al 1973, come specificato nella relazione programmatica del Ministero.

Il Ministro delle partecipazioni statali
FORLANI

22 gennaio 1969

VERONESI, BIAGGI, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e delle partecipazioni statali.* — Premesso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 154 del testo unico sulle imposte dirette, le società e gli enti a partecipazione statale usufruiscono di uno sgravio del 40 per cento dell'imposta sulle società;

considerato che, con circolare ministeriale del 4 settembre 1968, n. 84, si è esteso, in via interpretativa, questo beneficio a tutte quelle società in cui lo Stato partecipa in posizione minoritaria, previa semplice attestazione da parte del Ministero delle partecipazioni statali che la loro attività è indirizzata a fini pubblici,

per conoscere quante e quali sono le società in cui gli enti di gestione delle partecipazioni statali detengono pacchetti azionari di minoranza ed alle quali dovrebbe applicarsi l'estensione del beneficio previsto dalla citata circolare. (int. scr. - 858)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione n. 858 presentata, con richiesta di risposta scritta, al Senato della Repubblica, si comunica quanto segue per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La riduzione d'imposta per le società finanziarie regolata dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1954, n. 603, successivamente riprodotto nell'articolo 154 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, fu oggetto, ai fini della sua applicazione, della circolare del Ministero delle finanze n. 351690 del 1° giugno 1955.

Detta circolare precisò che « per società ed enti a partecipazione statale debbono intendersi quelli ai quali lo Stato partecipa direttamente » e, pertanto, « la maggiore riduzione del 40 per cento non compete a quegli organismi dei quali lo Stato possegga partecipazioni attraverso altri enti ».

Tali istruzioni ministeriali dovevano, però, ritenersi superate a seguito della profonda e successiva evoluzione legislativa avutasi nel campo delle partecipazioni statali con la legge 29 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Occorre anche aggiungere che attualmente non esistono, come del resto non esistevano nel 1954 (anno in cui fu emanata la legge 6 agosto 1954), società finanziarie alle quali lo Stato partecipa direttamente, ossia senza il tramite di un ente di gestione o di società controllata da un ente di gestione. Da ciò deriva che, qualora la riduzione del 40 per cento prevista dall'ultimo comma dell'articolo 154, dovesse essere limitata alle società finanziarie con partecipazione statale diretta, la norma non potrebbe avere applicazione nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali.

Per questi motivi, si è reso necessario precisare, con la circolare del 4 settembre 1968, n. 84 del Ministero delle finanze, i criteri per la individuazione, agli effetti fiscali, dei soggetti nei cui confronti la riduzione spetta nella su riferita misura del 40 per cento.

Tali soggetti sono: gli enti di gestione previsti dalla legge n. 1589 del 1956; le società (di carattere finanziario) nelle quali gli enti medesimi posseggono la maggioranza assoluta del pacchetto azionario; le società (sempre di carattere finanziario) di cui lo Stato, pur non disponendo di detta maggioranza, controlla l'attività e la indirizza verso fini pubblici, attraverso la partecipazione diretta dei cennati enti di gestione.

Si precisa, inoltre, che, per la concessione del beneficio in questione, non è sufficiente « la semplice attestazione » di questo Ministero che la loro attività sia indirizzata ai fini suddetti, come si dice nell'interrogazione cui si risponde. Occorre, invero, che tali organismi abbiano effettivamene i requisiti richiesti dal citato articolo 154.

Circa l'ultimo punto dell'interrogazione si fa presente che non è possibile fornire l'elenco richiesto, dato che i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale variano nel tempo, in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 154 del testo unico, i quali ultimi vengono accertati dal servizio di vigilanza sulle aziende di credito della Banca d'Italia.

Il Ministro delle partecipazioni statali
FORLANI

22 gennaio 1969

VERONESI, MASSOBRIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere le conclusioni alle quali è arrivata la Commissione nominata per studiare la possibilità di costruire porti turistici da privati in regime di particolare concessione. (int. scr. - 862)

RISPOSTA. — Per incarico del Presidente del Consiglio, rispondo anche per i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.

La Commissione di studio per i porti turistici è giunta alla conclusione che la costruzione di porti turistici può essere favorita opportunamente utilizzando gli strumenti procedurali offerti dalle leggi vigenti in materia di concessioni demaniali marittime nonchè in materia di contributi da parte del Ministero del turismo e della Cassa del Mezzogiorno, affinchè nell'ambito delle rispettive competenze facilitino l'istruttoria delle richieste di concessioni demaniali per la costruzione di porticcioli turistici. In particolare, il Ministero delle finanze è stato pregato

di esaminare la possibilità di proporre canoni contenuti nei limiti più ristretti possibili.

Il Ministro della marina mercantile
LUPIS

22 gennaio 1969

VIGNOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e delle finanze ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per dare attuazione all'ordine del giorno, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1968, che ha impegnato il Governo a realizzare la perequazione all'interno delle Amministrazioni finanziarie prima di procedere al riordinamento generale che riguarda le indennità accessorie.

Per sapere, altresì, qualora nessuna iniziativa fosse stata presa, quando e in che modo si intenda rispettare l'impegno, attesa l'urgenza, accertata dal Parlamento, di risolvere il problema. (int. scr. - 808)

RISPOSTA. — La legge 18 marzo 1968, numero 249, che ha conferito al Governo la delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, con l'articolo 10 aveva demandato a provvedimenti delegati la revisione di tutte le competenze accessorie in atto previste, nei limiti e secondo i criteri indicati dai successivi articoli 11-18.

Il particolare problema dei trattamenti accessori del personale finanziario avrebbe dovuto trovare soluzione nel quadro delle norme delegate, considerato anche che, diversamente, trattandosi di materia non modificabile con atti amministrativi, si sarebbe reso necessario emanare una nuova legge, la quale avrebbe comportato la sospensione *sine die* dell'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Poichè, come è noto, per un complesso di imprescindibili esigenze e di insuperabili difficoltà, non è stato possibile provvedere, entro il prescritto termine del 31 dicembre 1968, all'emanazione delle norme delegate di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato recentemente presentato al Parlamento un disegno di legge (Atto Camera n. 808) inteso a prorogare il termine della delega legislativa fino al 14 aprile 1969.

Conseguentemente, la revisione delle competenze accessorie al personale dell'Amministrazione finanziaria non potrà essere affrontata se non in occasione dell'emanazione dei cennati provvedimenti delegati, dopo l'approvazione del disegno di legge predetto da parte del Parlamento.

Il Ministro senza portafoglio
GATTO

22 gennaio 1969

ZUCCALA'. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) per quali motivi l'assistenza ambulatoriale dell'ENPAS nella città di Busto Arsizio sia limitata alla medicina generica ed affidata ad un solo medico e siano escluse tutte le specializzazioni, in particolare le più importanti (pediatria, cardiologia, odontoiatria, oculistica, ostetricia e ginecologia), mentre altri ambulatori della provincia di Varese, sicuramente meno importanti per numero di assistiti, sono giustamente attrezzati per le varie specializzazioni;

2) se è a conoscenza che, oltre alle predette carenze, l'ambulatorio di Busto Arsizio dispone di locali totalmente inidonei per il compito che deve svolgere, poco o niente affatto adatti per accogliere e soddisfare le esigenze degli assistiti che, in una città di circa 80 mila abitanti ed a forte sviluppo industriale e commerciale, non possono sicuramente essere appagati dalla semplice visita di medicina generale;

3) quali provvedimenti intenda adottare con sollecitudine perchè siano risolti i

problemi segnalati e con particolare urgenza sia soprattutto colmata la lacuna delle specializzazioni con la destinazione di personale e mezzi adatti allo scopo. (int. scr. - 767)

RISPOSTA. — Secondo la legislazione vigente, l'ENPAS effettua l'assistenza diretta ambulatoriale specialistica, in linea di massima, soltanto nei comuni capoluoghi di provincia mentre nelle altre località, con popolazione assistibile superiore alle 5.000 unità, può istituire un ambulatorio di medicina generale e di terapia iniettiva.

A Busto Arsizio venne aperto nel 1960, sulla base di circa 2.000 assistibili, un ambulatorio di medicina generale e di terapia iniettiva in locali che, pur essendo modesti, rispondono idoneamente allo scopo.

Si fa, inoltre, presente che, se corrisponde a verità che altri ambulatori ENPAS della provincia di Varese (Gallarate e Luino) sono già dotati anche di gabinetti specialistici di pediatria e di odontoiatria, è altrettanto vero che la popolazione assistibile delle predette località è sensibilmente superiore a quella di Busto Arsizio.

Questo Ministero ha comunque svolto, tramite il proprio organo periferico, il suo vivo interessamento affinchè l'ENPAS istituisca in Busto Arsizio un poliambulatorio specialistico, in considerazione anche della aumentata popolazione assistibile in quel circondario.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

20 gennaio 1969